



# Corte d'Appello di Ancona

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Reg.Gen. N.261/2025

@-Rig.-AO - OR(Inps) tardività opp.(riassunzione da CGT)01

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

*Dr. Luigi SANTINI*

*Dr.ssa Angela QUITADAMO*

*Dr.ssa Arianna SBANO*

*Presidente relatore*

*Consigliera*

*Consigliera*

nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Luglio 2026 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 04.09.2025, e vertente tra **SINACORI Gaetano Elio** (appellante) contro **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed Agenzia delle Entrate-Riscossione** (appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°194/2025 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 23.03.2025.

---

### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.

Con ricorso depositato in data 04.09.2025, l'appellante *SINACORI Gaetano Elio* ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata inammissibile (per mancato rispetto del termine di cui all'art.24 D.Lgs.26.02.99 n°46) la sua opposizione presentata avverso la *cartella di pagamento n.003 2021 00070345 09/000*, notificata in data 28.04.2023, per l'importo di €102.887,34, iscritto a ruolo dall'Inps a titolo di indebito pensionistico della defunta *Genna Giovanna*, madre dell'appellante, accertato con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Centrale d'Appello, n. 339/2012 del 17/05/2012.

A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la decisione impugnata per i seguenti motivi: **1)** violazione dell'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999 per sua applicazione fuori dai casi ivi indicati e

violazione dell'art.30 D.L. 78/2010 (cioè per somme non aventi natura contributiva); **2)** qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione ed accertamento negativo del credito (quindi svincolata da termini di decadenza); **3)** omessa preventiva notifica di avviso di addebito INPS; **4)** intervenuta prescrizione della pretesa creditizia; **5)** nel merito, limitazione intrinseca dell'azione esecutiva ai beni oggetto di revocatoria; **6)** ancora nel merito, limitazione all'azione esecutiva derivanti dall'accettazione con beneficio di inventario.

Ha quindi concluso come segue: *“In via principale accogliere il ricorso presentato da Gaetano Elio Sinacori e dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o la illegittimità della cartella di pagamento n. 003 2021 00070345 09 000 notificata in data 28/04/2023 per entrate patrimoniali INPS anno 2012 ruolo n. 2021/002632, con importo richiesto di €. 102.887,34, per i motivi esposti in atti, in particolare, per assenza dell'atto presupposto e per avvenuta prescrizione del credito preteso dall'INPS; in via subordinata accertare che l'azione esecutiva va limitata ai soli beni immobili oggetto dell'azione revocatoria stante i contenuti espressi della cartella di pagamento; in ulteriore subordine accertare che il sig. Gaetano Elio Sinacori ha accettato con beneficio di inventario l'eredità relitta della sig.ra Genna Giovanna e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 490 cc, Egli non è tenuto a pagare i debiti della defunta oltre il valore dei beni a lui pervenuti (intra vires hereditatis) e che, quindi, il suo patrimonio deve essere tenuto distinto da quello della de cuius con conseguente limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni relitti, già liquidati; e per l'effetto accertare l'effettivo ammontare del credito vantato dall'INPS ed indicato nella cartella di pagamento che, salvo errore e verifica, deve essere ridotto per le ragioni illustrate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.*

L'Inps si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.

*Agenzia delle Entrate-Riscossione* non si è costituita in giudizio, benchè ritualmente citata.

La Corte d'Appello, fissata l'udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

---

Con i primi due (assorbenti) motivi di gravame, *SINACORI Gaetano Elio* censura la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la tardività dell'opposizione, senza tener conto, da un lato, della circostanza che la norma di cui all'art 24, quinto comma, del D.Lgs.46/1999 era applicabile solo in materia contributiva (mentre nella fattispecie l'iscrizione a ruolo riguarda un indebito pensionistico) e, dall'altro, della qualificabilità dell'azione proposta quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come tale svincolata da termini decadenza.

Il motivo non è fondato.

Costituisce *ius receptum* che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 comma 5 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone che *"contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento"*.

Tale termine, in tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, come da consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi Corte di Cassazione, 27 febbraio 2007 n. 4506; Cass. n. 21863 del 2004), è stabilito a pena di decadenza, dovendosene ritenere la natura perentoria in base alla "ratio" e alla funzione del termine stesso, espressamente definito come perentorio dal sistema normativo previgente (v. Cass. civ., sez. lav., 11 agosto 1993 n.8624). In particolare, detto termine deve ritenersi perentorio, in quanto diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. Corte di Cassazione, 27 febbraio 2007, n. 4506 e messaggio INPS n°5717 del 03.03.2007)<sup>1</sup>.

Non è di ostacolo alla applicazione di tali principi la circostanza che il giudizio sia stato originariamente proposto, nel rispetto dei termini previsti nel processo tributario, dinanzi alla *Corte di Giustizia Tributaria*, dichiaratasi carente di giurisdizione.

Trova infatti applicazione la norma di cui all'**art.59, secondo comma, della legge n.69/2009**, a norma del quale *"Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute"*. Ne segue che la disciplina

---

<sup>1</sup> Alla natura perentoria del termine in esame non osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà. La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che, sebbene l'art. 152 Cod.Proc.Civ. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, e sia quindi perentorio (cfr. Corte di Cassazione, 27 febbraio 2007, n. 4506; Cass. n. 177 del 1998; Cass. n. 5074 del 1997). Alla perentorietà del termine in esame non è neppure di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale. L'ordinamento non ignora titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. A questa categoria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui all'art. 21 della legge 31.12.1992 n. 546. Non è senza significato che il legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie. Nessun parallelo è di conseguenza possibile con il procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile anche alla riscossione delle imposte indirette prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43, trattandosi di procedimento del tutto diverso da quello in esame (v. Corte di Cassazione, 27 febbraio 2007, n. 4506). Si aggiunga che il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo. Non è quindi condivisibile l'affermazione secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella di attribuire a tale termine una funzione regolatrice della sola azione esecutiva, senza alcuna possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito oggetto della stessa. La Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare (con la citata sentenza n. 21863 del 2004 e con la più recente sentenza 27 febbraio 2007, n.4506) che il termine previsto dall'art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 49/1999 è il termine accordato per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, e quindi per l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione diretto all'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva. Tale funzione è resa ancor più chiara dal successivo comma 6, il quale dispone che *"il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti c.p.c."*, mentre i precedenti commi 4 e 5 prevedono la diversa ipotesi in cui accertamento effettuato dall'ufficio sia stato impugnato, prima dell'iscrizione a ruolo, davanti al giudice ordinario o al giudice amministrativo. Il termine in esame, dunque, non riguarda il procedimento di esecuzione, per il quale l'art. 29 secondo comma della stessa legge dispone espressamente che *"le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie"*, e quindi nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 615 (per le controversie relative all'esistenza ed alla validità del titolo esecutivo nonché alla pignorabilità dei beni) e 617 (per le controversie relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ed alla regolarità dei singoli atti di esecuzione) del codice di rito (v. Corte di Cassazione, 27 febbraio 2007, n. 4506).

della *cd. translatio iudicii* comporta la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, ma tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza; ed infatti, la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice *ad quem* di verificare se la domanda originaria, azionata per errore dinanzi al giudice carente di giurisdizione, sia stata proposta entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

\*\*\*

Nella fattispecie, l'appellante contesta l'applicabilità della norma dell'art.24, quinto comma, del D.Lgs.46/1999 a crediti di natura non contributiva.

Ritiene il Collegio che l'assunto di parte appellante non sia condivisibile.

La norma di riferimento va correttamente individuata nell'**art.30, comma 14, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010**, il quale prevede che *"i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione"*.

Né può condividersi la qualificazione dell'azione operata dall'appellante quale opposizione all'esecuzione *ex art.615 c.p.c.* (svincolata da termini di decadenza), atteso che nella fattispecie non è solo in contestazione la sussistenza del titolo esecutivo, ma il merito stesso della pretesa contributiva, con conseguente applicabilità del termine di giorni quaranta previsto dall'art.24, quinto comma, del D.Lgs.46/1999 (nella fattispecie inutilmente decorso, con il correlato effetto decadenziale).

A quanto esposto, non può che conseguire una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. L'appello va dunque respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.

Le spese del grado sostenute dall'*Inps*, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante, che dovrà rimborsarle nell'ammontare indicato in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti di *Agenzia delle Entrate-Riscossione*, non costituitasi in giudizio.

Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 *quater*, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis*, salvo eventuali motivi di esenzione.

## P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°194/2025 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 23.03.2025, *contrariis reiectis*, così decide:

- **rigetta** l'appello;
- **condanna** la parte appellante a rifondere all'*Inps* le spese del grado, che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- nulla sulle spese nei confronti di *Agenzia delle Entrate-Riscossione*;
- **dichiara** la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Luglio 2026.

**IL PRESIDENTE est.**

*Luigi Santini*

(Atto sottoscritto digitalmente)

**Numero di Ruolo:** N. 261/2025 R.G. CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE - SEZIONE LAVORO

**Parte appellante:** SINACORI GAETANO ELIO - C.F. SNCGNL59C29E974C - Avv.ALESSANDRINI ALBERTO

**Parte appellata:** AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F. 13756881002 - Avv.

**Oggetto:** Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria